

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1950

(55^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (N. 1375) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 491
MENOTTI	492
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno	492

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Molè Salvatore, Raffeiner,

Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Terracini e Tupini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (N. 1375) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. È stato deferito nelle ultime quarantotto ore all'esame della nostra Commissione il disegno di legge: « Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ». Tale disegno di legge non è stato inserito nell'odierno ordine del giorno, ma, rivestendo carattere di particolare urgenza, ritengo che la Commissione potrebbe ugualmente discuterlo, sempre che nessuno dei colleghi sollevi osservazioni in proposito.

Come la Commissione può rilevare dalla lettura del testo degli articoli e dalla relazione governativa che lo accompagna, si tratta di un disegno di legge di scarso rilievo e la cui approvazione non può sollevare preoccupazioni. Va inoltre considerato che la Camera dei deputati ha già dato parere favorevole; personalmente, poi, mi sono fatto premura di interpellare verbalmente la 5^a Commissione, affinché esprimesse il suo parere circa la portata

finanziaria del disegno di legge; mi è stato risposto, sempre verbalmente, che non vi è nulla in contrario per la sua approvazione.

MENOTTI. Presa visione del provvedimento, dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di essere d'accordo, in linea generale, sull'integrazione dei bilanci dei comuni della provincia di Gorizia per la cifra di 100 milioni. Anzi, noi propenderemmo ad aumentare tale apporto da parte dello Stato, qualora la situazione dei Comuni in parola lo rendesse necessario. Dichiaro quindi che noi voteremo a favore del disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far presente al senatore Menotti che i 100 milioni in parola risultano sufficienti alle esigenze di questi Comuni, la cui situazione è stata attentamente vagliata dal Ministero. Ad ogni modo, se nel futuro tali esigenze dovessero aumentare, si provvederà in conseguenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei comuni della provincia di Gorizia, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1º aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.